

ARTICOLO 10 DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e la sua validità sarà automaticamente prorogata per periodi consecutivi di un (1) anno, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la propria volontà di denunciare il presente Accordo.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. Tale denuncia avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dall'altra Parte.
3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi o le attività in corso previste dal presente Accordo, salvo diverso accordo fra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice originale a Roma il 17 ottobre 2018 ciascuno nella lingua italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarrà il testo in Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA

